

LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1952, N. 39

Elevazione del limite di spesa di cui all'art. 2 della legge regionale 15-9-1951, n. 7, per la costruzione in Trento di una casa popolare per i dipendenti della Regione¹

Art. 1

Il limite di spesa di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1951, n. 7, per la costruzione in Trento di una casa tipo popolare per dipendenti della Regione, è elevato a Lire 62.000.000.-, comprensive del prezzo dell'area fabbricabile.

Detto limite resta fermo anche nel caso in cui il contributo da parte dello Stato, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, venga accordato su un importo inferiore a quello indicato nel precedente comma. L'onere a totale carico della Regione non dovrà comunque superare i 17.000.000 di Lire.

Art. 2

Alla spesa di Lire 22.000.000.- derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento di uguale importo che viene iscritto al cap. n. 226 ter dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1952, con il secondo provvedimento di variazioni al bilancio medesimo.

¹ In B.U. 10 dicembre 1952, n. 26.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

